

LIMITE MINIMO E MASSIMO STANZIABILE A FONDO DI RISERVA

	2014	2015	2016
Spese correnti stanziato nel bilancio originario	4.847.498,74	4.764.724,66	4.744.131,51
limite minimo del fondo di riserva 0,3%	14.542,50	14.294,17	14.232,39
limite massimo del fondo di riserva 2%	96.949,97	95.294,49	94.882,63
<hr/>			
Somma stanziata a fondo di riserva nel bilancio originario	14.901,63	14.631,84	14.861,20

Art. 166 – Fondo di riserva: “1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio. 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti. 2 bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. 2 ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”;

Allegato 1